

Disputa sul suolo Asi: niet per Falcone

La società espropriata del consigliere comunale richiedeva terreno e danni ma il Tribunale civile rigetta il ricorso

BATTIPAGLIA » LA SENTENZA

di **Carmine Landi**

BATTIPAGLIA

Nessuna restituzione. Nessun risarcimento. Nessun atto annullato. La causa intentata dalla società espropriata per riottenere il terreno di via Brodolini si è chiusa con un rigetto totale delle domande. A stabilirlo è la sentenza di **Mattia Caputo**, giudice del Tribunale civile di Salerno. Oggetto del contendere è un fondo di circa 1.182 metri quadrati, situato nel cuore dell'area industriale battipagliese, in prossimità della sede di Confagricoltura. Il lotto era stato espropriato con decreto nel 2012 e immesso formalmente nella disponibilità del Consorzio Asi il 12 dicembre dello stesso anno. La finalità, dichiarata nel provvedimento ablativo, era l'insediamento di un opificio industriale, in linea con gli strumenti urbanistici vigenti. A sei anni di distanza, nel 2018, la società già proprietaria del terreno – riconducibile all'imprenditore edile **Francesco Falcone**, consigliere comunale – ha adito il Tribunale civile di Salerno per chiedere la restituzione del fondo, sostenendo che l'opera non fosse mai stata realizzata nei termini di legge. A sostegno della pretesa, la società, difesa dall'avvocato **Pasquale Rago**, riteneva che, decorso il quinquennio senza che il bene fosse stato utilizzato per lo scopo dichiarato, il precedente proprietario avrebbe potuto ottenerne la retrocessione. Con la restituzione, la società chiedeva anche la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e la restituzione delle somme accantonate presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità espropriativa.

A costituirsi in giudizio è stato il Consorzio Asi di Salerno, presieduto da **Antonio Visconti**, rappresentato dall'avvocato

Francesco Accarino,

e la società controinteressata,

difesa dal legale **Marcello Fortunato**.

L'ente pubblico ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che l'articolo legislativo invocato dai ricorrenti fosse stato abrogato dal Testo unico sugli espropri del 2001, che avrebbe reso il termine decennale. Il Tribunale ha accolto in pieno quest'ultima impostazione: nel dispositivo, si legge che il diritto alla restituzione oggi può sorgere soltanto se, entro dieci anni dall'esproprio, l'opera non è stata né iniziata né completata. Circostanza, quest'ultima, che nel caso specifico non ricorre: la società beneficiaria – volturata nel 2016 – ha ottenuto un nuovo titolo edilizio, ha avviato i lavori e nel 2020 ha conseguito l'agibilità dell'opificio. La domanda risarcitoria, invece, è stata dichiarata inammissibile per assenza di prova sia del danno subito sia del suo ammontare. Nulla da fare anche sul fronte amministrativo: la richiesta di disapplicazione degli atti urbanistici e convenzionali non è stata accolta, poiché l'attrice non li ha impugnati con ricorso nei termini previsti dalla legge. Nessuna pronuncia, invece, sul procedimento penale avviato a seguito della querela presentata nel 2017: la sentenza ne registra l'esistenza, ma lo ritiene privo di incidenza sul piano civilistico. Quanto alla richiesta rivolta alla Cassa Depositi e Prestiti, il giudice ha osservato che l'ente non era parte del giudizio e, pertanto, non poteva essere destinatario di alcuna condanna. A chiudere la partita è stata una formula classica nelle controversie di confine: compensazione integrale delle spese di lite, giustificata con l'«assoluta novità della questione trattata». L'area industriale di via Brodolini resta in mano all'impresa subentrata.

riproduzione riservata



Uno scorcio della zona Asi di Battipaglia